

Detrazioni Irpef con pagamenti tracciati

Dal 1° gennaio 2020, **le spese detraibili nella misura del 19% (articolo 15 del Tuir) dovranno essere effettuate con moneta elettronica**, ossia attraverso strumenti di pagamento tracciabili, **pena la perdita del beneficio stesso**. A stabilirlo, il comma 679 dell'articolo 1 della legge di Bilancio (legge n. 160/2019).

La misura, come specificato nel successivo comma 680, **non riguarda le detrazioni per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale**, fruibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato.

Si ricorda che sono detraibili ai sensi dell'articolo 15 del Tuir:

- **le spese sanitarie;**
- interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
- spese per istruzione;
- spese funebri;
- spese per l'assistenza personale;
- spese per attività sportive per ragazzi;
- spese per intermediazione immobiliare;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- erogazioni liberali;
- **spese veterinarie;**
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La disposizione introdotta dalla legge di Bilancio che condiziona la detraibilità all'uso della moneta elettronica, considera strumenti tracciabili i versamenti bancari o postali o quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.